

Allegato 2: Bozza di Convenzione



COMUNE di VIGARANO MAINARDA

Provincia di Ferrara

Ufficio Tecnico

REGISTRO N. _____

**CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI VIGARANO MAINARDA**

L'anno _____, addì ____ del mese di _____ in Vigarano Mainarda, nella
Residenza Municipale per questa scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

l'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda che in seguito sarà chiamata Ente pubblico, con C.F n. 00289820383, rappresentato dall'Arch. **Urselli Federica**, Responsabile del Settore Tecnico, la quale agisce in nome e per conto e nell'interesse del Comune stesso ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000,

ED

L'Associazione di Volontariato, che in seguito sarà chiamata Organizzazione, C.F. _____, con sede legale in _____ a _____, iscritta nel registro regionale del volontariato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. _____ del _____ rappresentata dal Sig. _____ in qualità di Presidente dell'Organizzazione stessa.

Premesso:

- che la legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- che la Regione Emilia Romagna, con la legge 3 luglio 1989, n. 23, riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente, favorendone lo sviluppo e disciplinandone il servizio volontario di vigilanza ecologica;
- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 31 maggio 1993, n. 26, cogliendo la novità del volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione

- operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;
- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 4 dicembre 2003, n. 24, recante “*Disciplina della Polizia Amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza*”, prevede la possibilità di utilizzazione del volontariato volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia Locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza ed il rispetto della legalità;
- si conviene quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse

L'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda volendo continuare sul proprio territorio l'attività di vigilanza in materia di rifiuti, in collaborazione con l'Associazione di Volontariato, decide di sottoscrivere con la suddetta Organizzazione di Volontariato una Convenzione.

Art. 2

Obiettivi ed oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di una presenza attiva dell'Associazione di Volontariato sul territorio comunale, intesa come servizio pubblico volontario, aggiuntivo e non sostitutivo di quello ordinariamente svolto dai Corpi di Polizia Locale, con il fine di collaborare con questi nel promuovere l'educazione e il rispetto della legalità per la salvaguardia dell'ambiente. Lo spirito della presenza del volontario sarà improntato ad un'azione che, mediante un'attenta capacità di ascolto della comunità cittadina, contribuisca anche allo sviluppo di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano, delle attività di informazione rivolte ai cittadini, del senso civico per un maggior rispetto delle regole che presidiano la qualità dell'ambiente.

La tutela e la salvaguardia dell'ambiente da comportamenti che possano metterne a rischio l'integrità e la salubrità, con particolare riferimento al settore della gestione dei rifiuti, costituiscono pertanto gli essenziali obiettivi della convenzione. Essi sono perseguiti prevenendo ed anche reprimendo criticità ambientali rappresentate dagli episodi di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, in alcuni siti specifici ed aree insistenti nel territorio del Comune di Vigarano Mainarda ove CLARA S.p.A. svolge il servizio di gestione rifiuti. Sono altresì perseguiti sensibilizzando il cittadino sulla problematica dell'abbandono dei rifiuti e stimolandolo verso una cultura ambientale, che riduca situazioni di degrado, mediante un'azione di coordinamento che il

Comando di Polizia Municipale assicura nel servizio di vigilanza ambientale svolto dai volontari operanti sul territorio comunale, appartenenti all'Associazione di Volontariato.

Sono Parti della presente Convenzione, nelle persone dei sottoscritti firmatari che le rappresentano agendo in nome e per conto di esse, il Comune di Vigarano Mainarda ed l'Associazione di Volontariato. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, s'impegnano a collaborare per la realizzazione dei suddetti obiettivi.

L'O.V. si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di Vigarano Mainarda ad utilizzare i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. All'inizio delle attività i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Amm.ne Comunale di Vigarano Mainarda nella persona del Comandante della Polizia Municipale e dell'O.V. nella persona del sig. _____ predispongono il programma operativo di cui al successivo art. 6.

Art. 3

Qualifiche dei volontari e loro impiego

Per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 2, i volontari appartenenti all'O.V. devono essere in possesso della nomina prefettizia a "Guardia Particolare Giurata", a norma delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, l'impiego dei volontari avviene sotto il controllo del Comune di Vigarano Mainarda, che si avvale del Comando del Corpo di Polizia Municipale, ai fini della direzione, del coordinamento e della pianificazione dei servizi di vigilanza da svolgere, fermo restando quanto stabilito dal R.D. 26.9.1935, n. 1952, in ordine alla vigilanza sul servizio delle Guardie particolari giurate, che compete al Questore.

Ai volontari che, a seguito del decreto prefettizio di nomina previsto dalle vigenti disposizioni del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, abbiano ottenuto la nomina a "Guardia Particolare Giurata", è riconosciuta, ai fini delle norme penali e nell'ambito dell'esercizio delle funzioni definite nella presente convenzione, la qualità di pubblico ufficiale.

Per gli effetti del comma precedente, i volontari, che ai sensi dell'art. 13 della L. 24.11.1981, n. 689 esercitano funzioni di polizia amministrativa, a norma degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 23/89, con le modalità e nei limiti delle proprie attribuzioni, sono soggetti incaricati del controllo sull'osservanza delle disposizioni specificamente indicate nell'art. 2.

Per l'accertamento delle violazioni delle suddette norme di competenza, i volontari possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora; ad operazioni tecniche, a rilievi descrittivi, fotografici e videoriprese; al sequestro cautelare delle cose assoggettabili a confisca amministrativa, nei modi e nei limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

I volontari sono tenuti ad osservare tanto le disposizioni scritte, quanto quelle verbali ricevute dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, direttamente, o da un Ufficiale delegato al coordinamento dell'attività di vigilanza convenzionata.

I volontari esercitano le funzioni e rivestono la qualità di pubblico ufficiale stabilite nel presente articolo, esclusivamente durante il turno orario loro assegnato, in osservanza delle disposizioni organizzative emanate dal Comando di Polizia Municipale. Dette disposizioni organizzative saranno formulate sulla base della disponibilità del personale volontario, che l'O.V. avrà previamente comunicato al Comando di Polizia Municipale. Tali disposizioni indicheranno, anche nominativamente, l'identità dei volontari incaricati dell'esecuzione del servizio.

L'O.V. assicura che le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e s'impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Comandante o all'Ufficiale da questi appositamente delegato, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari.

L'impiego del personale suddetto è attuato, altresì, mediante la predisposizione e l'osservanza di specifiche norme di comportamento contenute nelle disposizioni seguenti, in particolare negli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 della presente Convenzione e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 4

Ripartizione delle spese

I volontari esercitano la loro attività a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dalla presente Convenzione.

A fronte delle norme di quanto indicato all'art. 2 gli oneri e le spese che l'O.V. chiede siano ammessi a rimborso nell'ambito della presente Convenzione, poichè indispensabili alla realizzazione dell'attività programmata sono:

- i rimborsi auto chilometrici relativi agli spostamenti dei volontari nell'espletamento dell'attività (0,30 Euro/km);
- le spese per l'eventuale attrezzatura necessaria all'espletamento al meglio del servizio sul territorio (compresi elementi di vestiario)
- gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari impegnati;
- una quota parte delle spese generali di funzionamento dell'O.V. stessa.

L'Amm.ne Comunale di Vigarano Mainarda si impegna a rimborsare all'O.V. le suddette spese **fino ad un tetto massimo di 400,00 Euro** a fronte di un apposito rendiconto, supportato e integrato (in caso di acquisti particolari) dalla documentazione giustificativa.

L'Amm.ne Comunale si impegnerà ad erogare il contributo spese sopra riportato in due soluzioni: la prima - a titolo di anticipo sulle spese effettivamente sostenute - nella misura del 50% del totale all'atto della sottoscrizione del presente atto; la seconda a consuntivo dell'attività.

Art. 5

Supporto tecnico-logistico-formativo

L'Amm.ne Comunale si impegna a fornire all'O.V., in quanto Associazione convenzionata tutto il supporto tecnico-logistico necessario.

L'Ente Pubblico se lo riterrà opportuno, potrà fornire occasioni concrete di aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, secondo modalità che andranno concordate di volta in volta con il Raggruppamento stesso.

Art. 6

Possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 23/89

L'O.V. garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 23/89 e posseggono dunque le necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio.

Art. 7

Coperture assicurative

L'O.V. garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperte da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per responsabilità civile contro terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalla legge regionale n.23/89.

Art. 8

Segni distintivi di riconoscimento

Per l'espletamento dei servizi di vigilanza in Convenzione i volontari sono tenuti ad indossare l'uniforme in uso all'O.V. ed i mezzi da questa messi a disposizione.

Le caratteristiche dell'abbigliamento, dei segni distintivi e d'identificazione dei mezzi utilizzati dall' volontari durante l'espletamento della vigilanza in parola, non devono essere tali da ingenerare confusione con quelli degli organi di Polizia dello Stato e di Polizia Locale.

Art. 9

Organizzazione del servizio

Salvo quanto specificato nel comma 6, l'attività di vigilanza dei volontari è svolta in formazione di pattuglia composta da non meno di due persone appiedate o a bordo di veicoli, conformemente alle disposizioni impartite dal Comandante o dall'Ufficiale delegato al

coordinamento della vigilanza convenzionata. Ad ogni pattuglia di volontari sono assegnati una zona di vigilanza, un orario di servizio e uno specifico incarico.

Il servizio di vigilanza, in conformità e per gli effetti previsti nell'art. 3, è svolto esclusivamente nelle giornate prestabilite, nella zona e negli orari comandati, salvo esigenze particolari segnalate e autorizzate dal Comandante o dall'Ufficiale delegato.

I servizi di vigilanza in abiti borghesi, per motivi specifici e determinati, sono previamente autorizzati dal Comandante.

Ciascuna pattuglia di volontari, al termine di ogni singolo servizio, compila un "rapporto giornaliero", preferibilmente su supporto informatico, in cui vengono annotati per esteso i fatti salienti delle operazioni compiute. Detto rapporto sarà consegnato alla segreteria dell'O.V., che ne curerà la trasmissione in via informatica, entro 48 ore, al Corpo di Polizia Municipale.

Per la verbalizzazione dei fatti illeciti amministrativi, la pattuglia dei volontari operante utilizzerà la modulistica fornita dalla propria O.V.

IL Comandante o l'Ufficiale delegato in sua vece possono disporre anche servizi di vigilanza in cui la pattuglia sia formata da un volontario e da un Agente del Corpo Polizia Municipale.

Oltre ai mezzi di trasporto propri di ciascun volontario, l'O.V. mette a disposizione i propri mezzi di trasporto per l'esecuzione dei servizi.

Art. 10

Specificità dei servizi

La presente Convenzione ha per oggetto la prestazione dei seguenti servizi in materia di rifiuti contemplati dal D.Lgs n. 152/2006, recante "*Norme in materia ambientale - e successive modificazioni. (per l'abbandono od il deposito incontrollato dei rifiuti ad opera dei titolari delle imprese e dai responsabili di Enti)*", nonché dal Regolamento ATERSIR - CAMB/2016/51 del 26 luglio 2016 -, recante "*Servizio di gestione integrata rifiuti urbani – Approvazione del Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio*":

- vigilanza sull'abbandono dei rifiuti, nell'ambito del territorio comunale;
- vigilanza delle stazioni di base poste sul territorio comunale, con particolare riferimento alle situazioni segnalate dall'Ufficio Ambiente e dalla Polizia Municipale;
- vigilanza sui cassonetti dei rifiuti urbani, in applicazione delle norme riguardanti il loro corretto uso;
- presidio aree attrezzate;
- Corsi di educazione ambientale rivolti ai cittadini e alle scuole dell'obbligo.

Art. 11

Norme di comportamento

Ogni volontario, durante l'espletamento del servizio di vigilanza, è tenuto all'osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative, dalle direttive regionali in materia e deve ottemperare alle disposizioni di servizio ricevute dal Comando di Polizia Municipale.

I volontari, nell'esecuzione del servizio di vigilanza, devono:

- a) operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento imparziale ed obiettivo in ogni circostanza;
- b) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti a controllo;
- c) mantenere un comportamento di riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti, rispettando quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
- d) collaborare, nei limiti delle rispettive competenze, con la Polizia Locale e con le Forze dell'Ordine;
- e) svolgere il servizio esclusivamente nel sito e negli orari assegnati;
- f) qualificarsi sia verbalmente, sia mediante l'esibizione del decreto di nomina a Guardia particolare volontaria (decreto prefettizio) da portare sempre al seguito;
- g) indossare, durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, il vestiario in conformità di quanto stabilito nell'art. 8;
- h) non recare con sé armi di alcun tipo, anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi, né strumenti di autodifesa – bombolette spray;
- i) redigere, al termine del servizio, il rapporto giornaliero delle attività di vigilanza svolte;
- j) effettuare le contestazioni di violazioni amministrative attenendosi scrupolosamente alla normativa vigente ed alle disposizioni di servizio ricevute, compilando in modo chiaro e completo i verbali, quando opportuno supportati da documentazione fotografica di cose;
- k) redigere i verbali di infrazione sul luogo e nell'immediatezza del fatto, quando è possibile alla presenza dell'interessato, cui va rilasciata copia; qualora la contestazione immediata non sia possibile, il volontario deve indicarne i motivi, per iscritto, nel verbale stesso;
- l) consegnare i verbali di violazione redatti, recapitandoli al Comando di Polizia Municipale, per l'ulteriore corso di legge, per il tramite della segreteria dell'O.V., nei termini temporali e secondo le specifiche modalità determinati dal Comandante della Polizia Municipale o dall'Ufficiale delegato al coordinamento della vigilanza volontaria;
- m) rispettare scrupolosamente, nella guida dei veicoli utilizzati durante la vigilanza, le norme che disciplinano la circolazione stradale;
- n) riferire, senza ritardo, al Comando di Polizia Municipale o altro Organo di Polizia Giudiziaria, ogni notizia su fatti che, pur esulando dai compiti di vigilanza ambientale, integrino fattispecie di reato o che, comunque, possano essere motivo di turbativa o di

pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; nonché ogni informazione utile per la prevenzione e la repressione degli illeciti nelle materie di competenza.

Art. 12

Obblighi specifici del Comune

Il Comune, oltre a quanto già previsto in altre parti della presente Convenzione, s'impegna anche a:

- a) promuovere ed effettuare incontri con la partecipazione dell'O.V. e della Polizia Municipale, oltre che gli Organi di informazione, al fine di conseguire la massima divulgazione della presente Convenzione;
- b) coordinare, mediante il Comando di Polizia Municipale, nei limiti delle disponibilità del contributo di cui all'art. 4, il servizio di vigilanza ambientale dei volontari nei siti e negli orari specifici concordati;
- c) assicurare l'intervento di personale del Corpo di Polizia Municipale a supporto dei volontari impegnati nella vigilanza dei siti, nei casi in cui le stesse segnalino al Comando fatti che integrino fattispecie di reato o che, comunque, rientrino nelle ipotesi indicate nell'art. 11, comma 2, lettera n).

Art. 13

Durata ed efficacia della Convenzione

La presente Convenzione ha validità di anni **1 (uno)** a partire dalla data della sua sottoscrizione. L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova Convenzione.

L'Amm.ne Comunale può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'O.V. degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'O.V. fino a ricevimento della diffida.

L'O.V. può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Amm.ne Comunale di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'oggetto della presente Convenzione.

Art. 14

Spese contrattuali

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della legge n. 266/91.

Art. 15

Elezione di domicilio e foro competente

Le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Per tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, l'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, è competente l'Autorità giudiziaria ordinaria – Foro di Ferrara.

Vigarano Mainarda, _____

Per il Comune di Vigarano Mainarda,

il Dirigente del Settore Tecnico

Arch. Federica Urselli

Per l'Associazione di Volontariato,

il Presidente
